

COPIA



COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 203 del 08/08/2025
RISERVA NATURALE

Oggetto: Nulla Osta Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Farnese - incluso il territorio della Riserva Naturale Selva del Lamone (VT). Art. 16 comma 1 ex L.R. n. 39/02 e smi.

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Gilda Boggi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **11/08/2025** al **26/08/2025** al n. **180** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Fabrizio Marchionni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

11/08/2025

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluca Gaglioppa

IL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 24 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" in merito alle competenze e responsabilità del Direttore dell'area protetta;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. T00012 avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore dell'Ente regionale "Riserva naturale Regionale Selva del Lamone;*

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Farnese n. 27 del 24/02/2021 e la 127 del 08/09/2021 con cui si è stipulato con il dott. Pierluca Gaglioppa, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis e 2 dell'art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, un contratto di diritto privato a tempo determinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" ed in particolare gli artt. 22 e seguenti concernenti le aree naturali protette regionali e l'art. 13 che subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926;

VISTO il R.D.L. n. 827 del 23 maggio 1924 in merito all'alienazione dei beni pubblici;

VISTA la Legge Regionale 45/1994 che ha istituito la Riserva naturale regionale Selva del Lamone;

VISTO l'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*" e s.m.i., che sottopone il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 che stabilisce: "*Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva*";

VISTA la presenza dei siti della Rete Natura 2000 (RN2K) sui quali insistono i territori in esame: ZSC IT6010013 "Selva del Lamone" e ZPS IT6010056 "Selva del Lamone e Monti di Castro" ed i rispettivi atti normativi DGR n. 162 del 14/04/2016 e DGR n. 612 del 16/12/2011;

CONSIDERATO che l'istruttore e il responsabile del procedimento è il Direttore Pierluca Gaglioppa;

CONSIDERATO che il Direttore della Riserva è stato incaricato dall'Amministrazione municipale con Delibera 54 del 24/04/2024 della gestione dei boschi pubblici e ai sensi delle Delibere nn. 5 e 6 del 8/01/2025 in merito agli obiettivi e indirizzi definiti in materia per lo stesso;

CONSIDERATO che per ogni intervento attuativo sarà necessario il Nulla Osta della Riserva Naturale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/02/2022 di adozione delle integrazioni a variante del Piano di Gestione e Assestamento Forestale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/02/2022 di adozione delle integrazioni a variante del Piano di Gestione e Assestamento Forestale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2024 con oggetto: "*Approvazione delle attività di gestione dei boschi per la realizzazione dei diversi progetti di interesse della Riserva Naturale Selva del Lamone e dell'amministrazione comunale stessa*";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2024 di adozione delle integrazioni a variante e sostituzione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale;

CONSIDERATO che il Piano di Assestamento e Gestione dei boschi del Comune di Farnese, inclusi quelli nella Riserva Naturale, è stato modificato ed integrato secondo le disposizioni della scrivente Riserva Naturale;

VISTI gli elaborati progettuali finali;

VISTA la Pronuncia di Incidenza di cui alla nota n. 1195361 del 01/10/2024 della Regione Lazio sul PGAF del Comune di Farnese;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico di approvazione tenutosi il 25 luglio u.s. presso gli uffici della Regione Lazio, allegato alla presente, e trasmesso con nota n. 0808057 del 6/08/2025, di cui al protocollo comunale n. 7087 pari data;

PRESO ATTO di quanto definito dallo stesso;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento della Riserva Naturale Selva del Lamone,

DETERMINA

le premesse parte integrante del presente provvedimento, di:

ESPRIMERE ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii., Nulla Osta alle attività previste dal Piano dei Tagli del Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei boschi del Comune di Farnese;

DEMANDARE le prescrizioni sito specifiche per ogni intervento previsto dal Piano stesso ai successivi nulla osta.

La direzione della Riserva altresì:

- attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000.
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento per quindici giorni sul sito dell'Ente di Gestione della RN Selva del Lamone, ovvero del Comune di Farnese, nella sezione Albo Pretorio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013;
- dispone che la presente determinazione vada inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, entro centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.

TAVOLO TECNICO DI REVISIONE
(Art.5 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 126/2005)

OGGETTO: *Approvazione Piano di Gestione e Assestamento forestale - PGAF del Comune di Farnese – incluso il territorio della Riserva Naturale Selva del Lamone (VT) - Art. 16 comma 1 ex L.R. n. 39/02 e smi.*

VERBALE DEI LAVORI

Il giorno 25/07/2025, alle ore 11.30 a.m., presso la sede della Direzione Regionale Agricoltura Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. Area Governo del Territorio Multifunzionalità e Forestazione sita in Roma, Via di Campo Romano, 65, si riunisce il Tavolo tecnico di revisione dell'approvazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale della Riserva Naturale Selva del Lamone – Comune di Farnese (VT), aggiornato 2024/25-2038/39, convocato con nota protocollo regionale n. 668836 del 26/06/2025, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 16 della LR n. 39/02 e smi.

Enti convocati	Rappresentanti	
Comune di Farnese	Sindaco Giuseppe Ciucci	
Riserva Naturale Selva del Lamone	Pierluca Gaglioppa	
Amministrazione Provinciale di Viterbo		Assente
Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo		Assente
Reg. Lazio Area gestione delle biodiversità	Luigi Dell'Anna	
Reg. Lazio Area forestazione R.P.	Saverio Allegretti	
Reg. Lazio Area forestazione	Riccardo Pacifici	

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Farnese (VT), in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Selva del Lamone, a seguito di finanziamento nell'ambito del PSR Lazio 2007/2013 – codice domanda 8475918296 - relativa all'approvazione della proposta pianificatoria in esame;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 5 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/2005 in attuazione del disposto dell'art. 16 della L.R. n. 39/2002 e smi in merito alle procedure amministrative previste per l'approvazione regionale degli strumenti pianificatori;

VISTA la determina dirigenziale n. G07225 del 10/06/2025, con la quale è stato incaricato il Dott. For. Saverio Allegretti come nuovo responsabile del procedimento per l'istruttoria del PGAF in oggetto;

CONSIDERATO che il PGAF è lo strumento volto a garantire la rinnovazione dei boschi e che, non prefigurandosi cambio della destinazione d'uso, il taglio dei boschi in quanto attività colturale, ai sensi dell'art. 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", non necessita di autorizzazione paesaggistica;

VISTO il Verbale del tavolo Tecnico di Presentazione del 27/03/2018;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G03562 del 21/03/2018 con il quale si costituiva un gruppo di lavoro volto a verificare gli elaborati di pianificazione del Comune di Farnese e della RN Monte Rufeno;

VISTA la relazione tecnica trasmessa dalla Riserva Naturale Selva del Lamone redatta dal gruppo di lavoro ai sensi dell'atto citato, pervenuta con prot. Reg. 0785802 del 10/12/2018:

TENUTO CONTO:

- della documentazione tecnica presente, riassunta durante il tavolo tecnico di approvazione del 18/04/2019 della proposta pianificatoria inerente:
 - a) una superficie pianificata di ha 2.030,37 all'interno della RN Selva del Lamone.
 - b) L'Obiettivo del PGAF è il mantenimento delle risorse silvo-pastorali, con particolare attenzione al ciclo dell'assetto dei boschi.
 - c) Le comprese sono cinque:
 1. Compresa ad evoluzione Naturale ha 998;
 2. Compresa boschi di Cerro ha 358, prevalentemente fustaie;
 3. Compresa cedui produttivi ha 206 con turno fissato di 30 anni;
 4. Compresa altre superfici ha 182;
 5. Compresa a Gestione Speciale ha 189 (interessate dall'uso civico).

CONSIDERATE le integrazioni con relazione inviata dal dottore forestale Pierluca Gaglioppa, adottata con Delibera n. 17 del 19/06/2022 e modifica, integrazione e sostituzione del Piano tagli e, conseguentemente all'assegnazione delle particelle forestali alle 6 comprese previste dal PGAF 2016-2025, redatto dalla D.R.E.AM Italia adottato con Delibera n. 24 del 28/07/2015 e le successive definitive integrazioni a firma del dottore forestale Cristiano Miraldi col Piano tagli aggiornato per il periodo di validità 2024/25 2038/39, la relazione e tutte le altre relazioni inviate a mezzo PEC dalla Riserva Naturale il 17/09/2024 e che faranno parte integrante della Determina di approvazione del PGAF della Riserva Naturale Selva del Lamone – Comune di Farnese (VT) 2024/39.

- Per quanto riguarda la vincolistica:
 - sono presenti circa 1.700 ettari di boschi ricadenti in area protetta della RN Selva del Lamone, parte dei quali rientrano nel territorio Natura 2000;
 - inoltre sussistono vincoli rischio frana R3 e R4 - ma sono previsti solo decespugliamenti -
 - non ci sono vincoli archeologici interessati da interventi
 - non ci sono boschi indennizzati ex L.R. 43/74.
- Con prot. reg. n. 1195361 del 01/10/2024 è stata rilasciata la promuncia per la valutazione d'incidenza con esito favorevole sul "Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Farnese", nel rispetto delle prescrizioni indicate, intendendo che laddove non diversamente specificato vale quanto esposto sia nella Relazione Tecnica Generale che nella proposta di variante pervenuta con prot. n. 1129870 del 17/09/2024;

Mentre si richiede alla RN di rilasciare il Nulla Osta necessario all'approvazione del PGAF;

Il dott. Gaglioppa si impegna al rilascio dello stesso dopo la ricezione del presente verbale, richiedendo al Tavolo che vengano inserite alcune richieste che lo stesso ha condiviso con l'amministrazione comunale e il Sindaco, ing. Giuseppe Ciucci ossia:

- 1) *Il sottoscritto, sebbene incaricato dall'Amministrazione municipale con Delibera 54 del 24/04/2024 alla gestione dei boschi pubblici e ai sensi delle Delibere nn. 5 e 6 del 8/01/2025 in merito agli obiettivi e indirizzi definiti per il sottoscritto, in condivisione con il Sindaco Giuseppe Ciucci (in CC) chiede che:*
 - a) *il Piano aggiornato e completo degli allegati Piano dei Tagli, Registro particellare, divisione delle comprese e indirizzo delle stesse venga approvato inserendo anche le seguenti opportunità:*



- in caso di progetti di utilizzazione forestale su ceduo e fustaia vorremmo fosse inserita la possibilità di fare selvicoltura d'albero andando ad individuare alberi d'avvenire nelle due tipologie di gestione per fini assortimentali ma anche di conservazione della biodiversità;
 - in caso di progetti di utilizzazione del ceduo si vuole applicare la matricinatura normale come già definita negli elaborati, ovvero, al fine di favorire l'esbosco, la matricinatura a gruppi. La scelta contempla anche il possibile rilascio di matricine isolate d'oltre turno e alberi habitat ma prevede il rilascio di gruppi di alberi (che possono o meno esser diradati al loro interno) e gli stessi, come previsto da altre normative regionali (articolo di Ennio Fiorucci su la Foresta del 2009 allegato) debbono avere larghezza minima non inferiore alla metà dell'altezza media delle matricine, misurata al piede degli alberi posti ai margini del gruppo e la distanza fra gruppo e gruppo, misurata dalle proiezioni delle chiome esterne, deve essere compresa fra una volta ed una volta e mezza la stessa altezza. I gruppi poi alla revisione, ma c'è tempo, potranno in parte rimanere gli stessi secondo la proporzione 1/3 e 2/3 come per le matricine, ma il problema si analizzerà solo a successiva maturità dei lotti.
- 2) In merito invece ad alcuni argomenti si chiede che vengano prese in considerazioni le seguenti scelte dell'Amministrazione:
- ▶ la percentuale di prelievo nelle fustaie e nelle fustaie transitorie, cedui invecchiati destinati ad avviamento è stata prevista nel PGAF al 35% per ovviare a problemi di difficoltà oggettive di intervento legate al substrato della Selva del Lamone ma nella Pronuncia di incidenza tale percentuale massima è pari al 25%, si chiede che la stessa possa essere pari al 30% nel caso dei diradamenti delle fustaie mentre negli avviamenti ad alto fusto possa effettivamente raggiungere il 35% della massa presente nel rispetto in entrambi i casi degli alberi habitat e delle istanze di conservazione;
 - in merito al numero di matricine del ceduo la scrivente area ha proposto il minimo previsto dal Regolamento pari a 60 per favorire il cerro, il mantenimento delle ceppaie di cerro che è notoriamente specie eliofila e si avvantaggia di ampie superfici aperte in quanto ai fini del miglioramento della biodiversità, della resistenza e della resilienza al cambiamento climatico, il piano prevede che verranno maggiormente rilasciate matricine di specie differenti dal cerro, per cui si propone che almeno possano essere al massimo 75 individui;
 - in merito all'esbosco, ovviamente saranno necessari gli animali (soma piuttosto che traino), ma si chiede che i mezzi meccanici possano utilizzare oltre alle piste e viabilità permanente esistente, anche le piste temporanee in fase di utilizzazione boschiva senza alcun movimento terra e alcun intervento che richieda autorizzazioni ai sensi del vincolo idrogeologico, chiaramente garantendo il mantenimento del fondo e l'esclusione del passaggio in caso di terreno imbibito e minore capacità portante;
 - in merito al rilascio di piante con diametro oltre 50 cm negli interventi di avviamento e diradamento si precisa che tali interventi sono prioritariamente interventi dal basso - vale a dire che tolgono le piante sottomesse e di diametro inferiore - pertanto le piante grandi saranno generalmente rilasciate, però nel complesso si vuole evitare una prescrizione generica e troppo vincolante perché in alcuni casi per favorire il miglioramento della biodiversità, della resistenza e della resilienza al cambiamento climatico si prevedono interventi anche dall'alto o misti che vadano a favorire la sostituzione di specie ovvero pur presentando in media il bosco un'età tra 60 e 70 anni vi sono aree dove per eventi naturali si sono create radure e aree occupate da novelletti e spessine e risulta necessario andare ad eliminare piante di diametro superiore a 50 cm; pertanto si chiede che in media possano essere rilasciate almeno 3 piante ad ettaro di diametro superiore a 50 cm evitando l'aggravio economico della georeferenziazione;
 - in merito alle aree aperte e da pascolo che si richiede vengano riaperte e mantenute per un discorso di nicchie ecologiche e biodiversità si chiede che gli arbusti di rovi, prunus e ginestra spp. possano essere sradicate utilizzando anche mezzi meccanici per evitare la ricomparsa a pochi mesi di distanza trattandosi di territori pianeggianti e senza nessun pericolo dal punto di vista idrogeologico.

Il dott. Allegretti ed il dott. Pacifici letto anche lo studio redatto, pubblicato sul sito "society of selviculture and forest ecology" del 2009, riguardo la matricinatura a gruppi nei boschi cedui, concordano che questo tipo

d'intervento rispetta il paesaggio e non mette a rischio la stabilità idrogeologica, per cui condividono la proposta della matricinatura a gruppi nei boschi cedui.

In merito il dott. Dell'Anna risponde che:

- *si prende atto delle considerazioni aggiuntive riportate dal Dr Gaglioppa, che integrano e completano il quadro conoscitivo riportato nella proposta pianificatoria in oggetto e quello valutativo contenuto nel relativo Studio di incidenza.*
- *Per quanto di competenza (Rete Natura 2000 e Valutazione di Incidenza), non vi sono elementi contrari all'applicazione della "matricinatura a gruppi" nella Compresa a Ceduo, secondo le forme e modalità illustrate nel citato articolo di Fiorucci 2009.*
- *Relativamente agli altri punti ed argomenti sollevati, si specifica quanto segue, a parziale modifica e integrazione delle prescrizioni contenute nel parere di Valutazione di Incidenza di cui al prot. n. 1195361 del 01/10/2024:*
 - *Relativamente alla percentuale di prelievo nei diradamenti e avviamenti, prendendo atto delle motivazioni illustrate e accogliendole parzialmente, la prescrizione n. 3 viene così modificata "Nei diradamenti delle fustaie il prelievo massimo dovrà essere pari al 25% della massa stime; nelle particelle ove si prevede l'avviamento ad alto fusto, il prelievo massimo dovrà essere pari al 35%;*
 - *Relativamente alla matricinatura nei Cedui, si confermano le motivazioni contenute nel citato Parere e relative prescrizioni;*
 - *Relativamente alle modalità di esbosco, a parziale modifica della prescrizione n. 7, è consentito ai mezzi meccanici di utilizzare oltre alle piste e viabilità permanente esistente, anche le piste temporanee in fase di utilizzazione boschiva senza alcun movimento terra e alcun intervento che richieda autorizzazioni ai sensi del vincolo idrogeologico, garantendo il mantenimento del fondo e l'esclusione del passaggio in caso di presenza di raccolte o ristagni d'acqua anche temporanei;*
 - *Relativamente alla prescrizione n. 2 (rilascio di piante oltre 50 cm) si specifica che in quelle particelle in cui si intenderà sperimentare forme di diradamento dall'alto o misto, è fatto obbligo di rilasciare almeno n. 3 piante/ha di diametro superiore a 50 cm, se presenti, o nel caso non fossero presenti, della classe diametrica inferiore. Le piante andranno opportunamente marcate al piede (non georiferite). Nei diradamenti dal basso è ovvio che non ci saranno prelievi a carico delle piante di maggior dimensione.*
 - *Relativamente agli interventi di decespugliamento, si conferma il divieto di estirpare i cespugli completi di apparati radicale e lavorazioni della copertura erbacea, potendo effettuare esclusivamente taglio al colletto e trinciatura. Si modifica la prescrizione n. 10 eliminando l'indicazione di rilasciare "piccoli nuclei per tagli di estensione superiore a 2000 mq".*

TUTTO CIO' PREMESSO il Tavolo tecnico di revisione, convocato ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 2 alla DGR 126/2005, APPROVA LE RELAZIONI, IL PIANO DEGLI INTERVENTI E QUANTO PREVISTO NEGLI ELABORATI PROGETTUALI, LA PRONUNCIA DI INCIDENZA E LE MODIFICHE APPORTATE alla stessa e al PGAF di cui sopra e viene sciolto alle ore 12.50 ribadendo i termini e le modalità a cui dovranno attenersi le procedure di approvazione regionale;

Roma, 25/07/2025, il presente verbale composto da 4 pagine.

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993